



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA

Via C. Alberto, 2 - 71035 - Tel. 0881554016 - Fax 0881554748 - Email: info@comune.celenzavalfortore.fg.it - www.comune.celenzavalfortore.fg.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 09/09/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ, LA TRASPARENZA E LA DIFFUSIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI EX ART. 14 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013 N. 33.

L'anno **duemilatredici**, il giorno **nove**, del mese di **settembre**, alle ore **18,00**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione in sessione **straordinaria** partecipata ai signori consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

| COGNOME E NOME | PRESENTI | COGNOME E NOME | PRESENTI |
|--------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| RAG. MASSIMO VENDITTI | SI | D.SSA GIUSEPPINA ASSUNTA CODIANNI | SI |
| INS. ASSUNTA ANNA LAMELE | SI | SIG. FANO LAMELE | SI |
| ING. MARCO LONGANO | SI | DOTT. STEFANO GESUALDI | SI |
| SIG. LUIGI SPAVENTATO | SI | | |

Assegnati n. 7 Presenti N. 7
In Carica n. 7 Assenti N. 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **Dott. MASSARI Ettore**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **Rag. Massimo VENDITTI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Oggetto: **Approvazione Regolamento per la pubblicità, la trasparenza e la diffusione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici ex art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.**

Il Sindaco/presidente relazione circa il terzo punto posto all'o.d.g..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le seguenti disposizioni legislative:

Decreto legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni":

"Articolo 14 - "Obblighi di pubblicità concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico"

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio."

"Articolo 47 - Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento."

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

"Articolo 49 - Norme transitorie e finali

3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Dato atto che ai titolari di incarichi politici di questo Ente non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 11 della Legge 5 luglio 1982, n. 441 "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti." come modificate dall'art. 52, comma 1, del

d. lgs. n. 33/2013, in quanto questo Comune risulta avere, al 31 dicembre 2012, una popolazione residente pari a 1.694 abitanti;

Viste le seguenti deliberazioni della CIVIT:

- **n. 50 datata 04/7/2013**, contenente le "Linee guida per l'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";
- **n. 65 datata 31/7/2013**, relativa all' "Applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico", dalla quale si evince:
 - "... sono soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di pubblicazione per tutti i comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1. Quanto alle forme associative di comuni si precisa che l'obbligo si riferisce agli organi di indirizzo politico delle stesse se la popolazione complessiva supera i 15.000 abitanti."
 - "Ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 1, le amministrazioni, gli enti e le società individuano al proprio interno i titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, anche con riferimento alle norme statutarie e regolamentari che ne regolano l'organizzazione e l'attività."
 - "In assenza nel d.lgs. n. 33/2013 di una specifica disposizione transitoria, gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14 sono da intendersi riferiti ai componenti degli organi di indirizzo politico in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (20 aprile 2013).
A favore di questa interpretazione si consideri che l'art. 49, comma 3, del d.lgs. 33/2013 stabilisce che le sanzioni specificamente collegate alla mancata pubblicazione degli obblighi di cui all'art. 14 "si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque, a partire dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto". L'applicazione delle sanzioni presuppone, dunque, che sia data immediata pubblicazione ai dati in questione. Il riferimento alla pubblicazione dei dati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina (art. 14, comma 2) non riguarda, infatti, la decorrenza dell'entrata in vigore dell'obbligo ma è da intendersi riferito esclusivamente all'attuazione della disposizione successivamente alle elezioni.";
- **n. 66 datata 31/7/2013**, relativa all' "Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. n. 33/2013)", dalla quale si rileva:
 - "L'art. 47 del d.lgs n. 33/2013 introduce uno specifico sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione di cui agli artt. 14, 22 c. 2, e 47, c. 2, ultimo periodo, del medesimo decreto."
 - "... i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di poteri di indirizzo politico sono tenuti a comunicare i suddetti dati al Responsabile della trasparenza,"
 - "I dati e le informazioni di cui agli artt. 14, 22 c. 2, 47 c. 2, secondo periodo, sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente"."
 - "L'articolo 47 del d.lgs. n. 33/2013 prevede l'irrogazione di sanzioni specifiche per la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione sopra illustrati."
 - " ... in caso di mancata o incompleta comunicazione, l'irrogazione, a carico del responsabile della mancata comunicazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro e la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessato."
 - "La sanzione pecuniaria di cui sopra è applicabile, esclusivamente, nei confronti dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico."
 - "qualora il Responsabile della trasparenza ... non riceva i dati che i soggetti sono tenuti a comunicare per la pubblicazione, ovvero il Responsabile della trasparenza o l'OIV accertino che il responsabile della pubblicazione – qualora diverso dal Responsabile della trasparenza in base agli atti sopra citati – non ha provveduto a pubblicare i dati e le informazioni di cui all'art. 14, sono tenuti a segnalare alla CIVIT l'inadempimento rilevato. Il Responsabile è tenuto, altresì, a comunicare l'eventuale successivo adempimento."
 - "le sanzioni "sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689". Le norme rilevanti, a questo fine, nella legge n. 689/1981 sono quelle degli articoli 17 e 18."
 - "In base a questo rinvio, e tenuto conto delle previsioni degli articoli 17 e 18, ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dal legislatore del 1981. Tra i più importanti, quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni (art.11); quello del contraddittorio con l'interessato (art.14); quello della separazione funzionale tra l'ufficio che compie l'istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (art.17-18)."

“In particolare, il regolamento individua, il soggetto competente ad avviare il procedimento di irrogazione della sanzione e il soggetto che irroga la sanzione di norma, e compatibilmente con l'autonomia riconosciuta agli enti territoriali, individuati tra i dirigenti o i funzionari dell'ufficio di disciplina. L'adozione del regolamento deve essere tempestiva.”

- “Si evidenzia che il procedimento per l'irrogazione della sanzione è avviato a seguito della segnalazione della mancata pubblicazione da parte della CIVIT, dell'OIV e del Responsabile della trasparenza, al soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio, così come individuato dal regolamento adottato da ciascuna amministrazione.”
- “Gli OIV o strutture con funzioni analoghe, a norma dell'art. 14, lett. g) del d.lgs. n. 150/2013, accertano d'ufficio la mancata pubblicazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla presente delibera, o a seguito di richiesta da parte della CIVIT, o di segnalazione del Responsabile della trasparenza e del Responsabile della prevenzione della corruzione, di privati cittadini o, comunque, secondo quanto previsto nei sistemi di monitoraggio e vigilanza interna definiti dalle amministrazioni e descritti nel programma triennale della trasparenza e integrità nei sistemi di monitoraggio ivi illustrati (v. delibera CIVIT n. 50/2013).”

Tenute presenti le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689, ed, in particolare, gli articoli 11, 14, 17 e 18 in conformità alle cui disposizioni è da disciplinare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 47 del d.lgs. 33/2013;

Ritenuto necessario disciplinare con apposito regolamento le modalità e gli adempimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dalle su riportate disposizioni legislative, in conformità alle direttive impartite dalla CIVIT con le su citate deliberazioni;

Esaminato lo schema di “Regolamento per la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici” composto da otto articoli e nove allegati, redatto dal dirigente di staff dr. Agostino Galeone;

Rilevata la competenza di questo consesso ai sensi dell'articolo 42, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11 della legge 441/1982;

Acquisito sulla proposta originaria della presente deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto di questo Comune;

Uditi gli interventi dei componenti il consesso, come riportati nel verbale di seduta, qui richiamati per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;

Con il seguente risultato della votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente:

- **Assegnati n. 7 Consiglieri**
- **In carica n. 7 Consiglieri**
- **Presenti n. 7 Consiglieri**
- **assenti: n. / Consiglieri**
- **votanti n. 7 Consiglieri**
- **favorevoli n. 5 Consiglieri**
- **contrari n. / Consiglieri**
- **astenuti n. 2 Consigliere (GESUALDI STEFANO; IAMELE FANO)**

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di approvare il "Regolamento per la trasparenza della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici" composto da otto (8) articoli e nove allegati, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

di stabilire che il predetto Regolamento entri in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la presente deliberazione;

di demandare al Segretario Generale: di provvedere a che il predetto regolamento sia pubblicato a tempo indeterminato sul sito web istituzionale di questo Comune nella sezione "Amministrazione Aperta"; di attuare gli adempimenti utili per dare esecuzione al predetto regolamento; di inviare copia del predetto regolamento ai titolari di incarichi politici come definiti dall'articolo 2 del predetto Regolamento nonché ai Dirigenti, ai componenti dell'Organo di revisione dei conti di questo Comune e al Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita:

"Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio e della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti."

Con il seguente risultato della votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente:

- **Assegnati n. 7 Consiglieri**
- **In carica n. 7 Consiglieri**
- **Presenti n. 7 Consiglieri**
- **assenti: n. / Consiglieri**
- **votanti n. 7 Consiglieri**
- **favorevoli n. 5 Consiglieri**
- **contrari n. / Consiglieri**
- **astenuiti n. 2 Consigliere (GESUALDI STEFANO; IAMELE FANO)**

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE di CELENZA VALFORTORE
Provincia di FOGGIA

C.a.p. 71035 Via C. Alberto, 2 Tel. 0881554016 Fax 0881554748

REGOLAMENTO
PER LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI
(art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33)

approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 25 del 09-09-2013

entrato in vigore dal 09-09-2013

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto, efficacia e pubblicità del regolamento.
- Articolo 2 - Definizioni.
- Articolo 3 - Dichiarazioni, attestazioni, informazioni e dati da pubblicare.
- Articolo 4 - Termini e modalità del deposito e della pubblicazione.
- Articolo 5 - Responsabile della vigilanza e della comminazione delle sanzioni, adempimenti conseguenti al non rispetto dell'obbligo del deposito o dell'aggiornamento dei documenti.
- Articolo 6 - Integrazione e rettifica della dichiarazione
- Articolo 7 - Sanzioni
- Articolo 8 - Rinvio
- Allegati

Articolo 1
OGGETTO, EFFICACIA E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune (di seguito: sito istituzionale) dei documenti e delle informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito: d.lgs. 33/2013), il presente regolamento:
 - individua i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di questo Comune (di seguito: titolari) che hanno il dovere di comunicare la situazione reddituale e patrimoniale propria nonché del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado civile se consenzienti;
 - disciplina le modalità per la comunicazione da parte dei predetti titolari dei su citati documenti e informazioni;
 - disciplina i procedimenti per la comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente previste dai commi 1 e 2 dell'art. 47 del d.lgs. 33/2013 ed individua l'autorità amministrativa competente ad irrogarle in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/1981).
2. Il presente regolamento:
 - a) acquista efficacia il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con cui lo stesso è approvato;
 - b) è pubblicato a tempo indeterminato, in formato non modificabile, nella sezione "Amministrazione aperta" del sito istituzionale;
 - c) si ha per conosciuto da parte dei titolari destinatari dello stesso con la sua pubblicazione nel sito istituzionale;
 - d) è consegnato in copia ai titolari non appena sia divenuta efficace la loro elezione o nomina.

Articolo 2
DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - per "titolari" : coloro che ricoprono cariche politiche, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di questo Comune, in particolare:
 - il sindaco, i consiglieri comunali e gli assessori comunali;
 - i componenti degli organi di governo delle istituzioni dell'ente;
 - per "documenti e informazioni" : gli atti, le dichiarazioni, le attestazioni e i dati previsti nelle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'articolo 14 del d.lgs. 33/2013.
 - per "mandato" : il periodo di durata del mandato o dell'incarico politico a cui ciascun titolare è rispettivamente eletto o nominato;
 - per sezione "Amministrazione Aperta" : la sezione del sito istituzionale, strutturato in conformità alle specifiche ed alle regole tecniche di cui all'Allegato A del d.lgs. 33/2013, da rendere accessibile, in modo gratuito, da parte di chiunque ne abbia interesse, direttamente ed immediatamente senza autenticazione ed identificazione, attraverso un apposito link posto nella homepage del predetto sito, nelle cui sottosezioni di 2° livello rubricate "Organi di indirizzo politico-amministrativo" e "Sanzioni per mancata comunicazione dei dati" della sottosezione di 1° livello rubricata "Organizzazione" sono pubblicate rispettivamente le dichiarazioni e le informazioni di cui all'articolo 14 e le sanzioni di cui all'articolo 47 del d.lgs. 33/2013;

- per “diritto alla conoscibilità” : il diritto di chiunque di conoscere, fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzare tutti i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria a norma dell’art. 3 del d.lgs. 33/2013;
- per “accesso civico” : il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, da esercitare a norma dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013;
- per “Responsabile della Trasparenza” : il Segretario Generale di questo Comune.

Articolo 3

DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI, INFORMAZIONI E DATI DA PUBBLICARE

1. Ai fini della loro pubblicazione, ciascun titolare ha l’obbligo di trasmettere al Responsabile della Trasparenza i documenti e le informazioni di seguito indicati:
documenti ed informazioni riferiti al titolare afferenti all’incarico politico ricoperto presso questo Comune ed agli altri incarichi pubblici ricoperti presso questo ed altre pubbliche amministrazioni:
 - a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
 - b) il curriculum vitae;
 - c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
 - d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti.
2. Il mancato deposito di uno o più dei documenti e delle informazioni ovvero l’omissione anche parziale del loro contenuto è dichiarato per iscritto dal titolare e/o dai soggetti di cui al comma 2 se consenzienti.
3. Il Responsabile della Trasparenza emana le direttive utili a che l’Ufficio della Segreteria Generale curi la raccolta e la conservazione dei predetti documenti e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico provveda alla loro pubblicazione nel sito istituzionale entro quindici (15) giorni dal loro ricevimento.

Articolo 4

TERMINI E MODALITA’

DEL DEPOSITO E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI

1. Fatti salvi i diversi termini stabiliti per il deposito dei documenti indicati nelle lettere di cui al comma 1 dell’articolo 3, il titolare deposita le dichiarazioni e le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma 1 dell’articolo 3, entro trenta (30) giorni dalla data :
 - di proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali;
 - di accettazione della nomina ad assessore comunale;
 - di notificazione del provvedimento di elezione o di nomina agli altri incarichi politici di carattere politico o comunque di poteri di indirizzo politico ovvero di accettazione dei predetti incarichi.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli amministratori in carica depositano i documenti di cui al comma 1 dell’articolo 3 entro trenta (30) giorni dalla data di esecutività del presente regolamento.

3. Il deposito è effettuato presso l'Ufficio protocollo di questo Ente tramite la loro consegna a mano (in tal caso l'ufficio rilascia ricevuta dei documenti depositati e del giorno dell'avvenuto deposito) ovvero tramite servizio di posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso Ufficio protocollo e con firma digitale avanzata o qualificata.
4. Il titolare che ha già prodotto la dichiarazione al termine di un mandato è esentato dal presentare la dichiarazione all'inizio del nuovo mandato alla medesima o ad altra carica la cui elezione o nomina avvenga nello stesso anno nel quale è terminato il precedente mandato.
5. La pubblicazione dei documenti e delle informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 è effettuata entro tre mesi dalla data dell'elezione o dalla nomina e ha termine al decorso dei tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico del titolare.
6. Sono comunicati e pubblicati in formato aperto, a norma dell'articolo 7 del d.lgs. 33/2013, tutti i files contenenti i documenti e le informazioni.
7. I documenti e le informazioni presentati all'inizio del mandato ovvero annualmente rimangono pubblicati sino alla loro eventuale sostituzione o modifica con quelli rispettivamente successivi.
8. Ai fini dell'interruzione della pubblicazione il Segretario Generale relativamente al sindaco, ai consiglieri ed agli assessori ovvero il dirigente competente per materia relativamente ai titolari di altri incarichi politici comunica al responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico la cessazione dell'incarico o del mandato.

Articolo 5

RESPONSABILE DELLA VIGILANZA E DELLA COMMINAZIONE DELLE SANZIONI – RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL NON RISPETTO DELL'OBBLIGO DEL DEPOSITO O DELL'AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI

1. Sono attribuiti al Responsabile della Trasparenza il potere di vigilare sull'esatta osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, 47 e 49/comma 3 del d.lgs. 33/2013, ed alle disposizioni del presente regolamento nonché il potere di decidere riguardo alla comminazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 47 del d.lgs. 33/2013.
2. Il Dirigente responsabile dell'Ufficio di Disciplina è competente ad avviare il procedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative su segnalazione del Responsabile della Trasparenza o del Nucleo di Valutazione o della CIVIT. L'istruttoria è conclusa, entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento della segnalazione, con un formale provvedimento di archiviazione ovvero di contestazione della violazione accertata.
3. Nel caso si accerti una violazione per mancata comunicazione di un documento o di una informazione all'inizio, al termine o alla cessazione del mandato ovvero la dichiarazione annuale successiva alla prima entro i rispettivi termini previsti dall'art. 4, il Dirigente dell'Ufficio di Disciplina notifica all'inadempiente titolare, entro il termine di cui al precedente comma 2, il provvedimento di contestazione dell'accertata violazione riportante l'invito a regolarizzare il mancato o inesatto adempimento entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito.
4. Nella nota contenente il predetto invito deve essere espressamente contenuto l'avvertimento che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 47, comma 1, del d.lgs. 33/2013.
5. L'invito di cui ai commi 3 e 4 è inviato per conoscenza al Responsabile della Trasparenza.
6. Qualora il titolare ottemperi esattamente e nel termine assegnato al predetto invito, il Dirigente dell'Ufficio di Disciplina adotta un apposito provvedimento con cui ne dà atto, inviandone l'originale al titolare interessato ed una copia al Responsabile della Trasparenza.

7. Qualora il titolare non ottemperi in tutto o in parte al suddetto invito, il Responsabile della Trasparenza, entro quindici (15) giorni dal ricevimento dell'esito dell'istruttoria, decide in merito alla comminazione della sanzione pecuniaria amministrativa, il cui provvedimento è notificato al titolare inadempiente, è pubblicato nella sezione "Amministrazione Aperta" ed inviato al Sindaco nonché al Presidente del Consiglio Comunale affinché tale organo collegiale ne prenda atto nella prima seduta utile.

Articolo 6

INTEGRAZIONE E RETTIFICA DEI DOCUMENTI

1. Nell'ipotesi in cui i documenti e le informazioni comunicati o pubblicati risultino, anche su segnalazione esterna al Comune, incompleti o errati in tutto o in parte, il Responsabile della Trasparenza invita il titolare interessato a provvedere alle integrazioni o rettifiche dovute ovvero a presentare le eventuali ragioni ostative all'accoglimento di tale invito, entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito.
2. Se il titolare non provvede, entro il termine di cui al comma 1, alle rettifiche o integrazioni richieste senza giustificare l'inosservanza del predetto invito, il Responsabile della Trasparenza attiva il relativo procedimento sanzionatorio.
3. Può costituire esimente per l'applicazione della sanzione una comprovata causa di forza maggiore (quale: malattia anche riferita ad un parente o affine in linea retta o collaterale fino al secondo grado civile, assenza dal Comune, etc.), che non ha consentito di adempiere ad uno degli obblighi relativi alla presentazione ovvero all'integrazione o alla rettifica dei documenti e delle informazioni. La richiesta di applicazione dell'esimente deve essere presentata dal titolare interessato, entro quindici giorni dalla data di notifica dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento, al Dirigente dell'Ufficio di Disciplina, il quale provvede entro i successivi quindici giorni ad adottare il provvedimento con cui accoglie o rigetta la richiesta di esimente, notificandolo al titolare interessato ed al Responsabile della Trasparenza.
4. Nell'ipotesi che la richiesta di esimente sia stata rigettata, il Responsabile della Trasparenza provvede a comminare la relativa sanzione, il cui provvedimento è notificato al titolare interessato, è pubblicato nella sezione "Amministrazione Aperta" ed inviato al Sindaco nonché al Presidente del Consiglio Comunale affinché tale organo collegiale ne prenda atto nella prima seduta utile.

Articolo 7

SANZIONI

1. Le sanzioni previste dall'art. 47 del d.lgs. 33/2013 e dal presente articolo sono irrogate in base alle disposizioni di cui al Capo I della legge 24/11/1981 n. 689, se ed in quanto compatibili, in particolare quelle di cui agli articoli 11, 14, 17 e 18.
2. Le eventuali violazioni agli obblighi di comunicare i documenti e le informazioni ovvero di integrarli o rettificarli a norma delle disposizioni di cui agli articoli 14, 47/comma 1, 49/comma 3 del d.lgs. 33/2013, sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del titolare da un minimo di euro cinquecento (500,00) ad un massimo di euro diecimila (10.000,00).
3. Qualora il titolare interessato non si sia avvalso, a norma dell'art. 16, comma 1, della legge n. 689/1981, del pagamento in misura ridotta della predetta sanzione edittale, il Responsabile della Trasparenza, sulla base del rapporto del Responsabile dell'Ufficio di Disciplina, applica con

ordinanza-ingiunzione le sanzioni rispettivamente previste per le diverse fattispecie riportate nella seguente tabella:

| n. | violazioni | sanzioni in euro |
|----|--|---|
| 1 | Mancata comunicazione di tutti i documenti e le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 3. | cinquemila/00 (5.000,00) |
| 2 | Per ogni documento o informazione di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 3 non comunicato. | mille/00 (1.000,00) sino ad un massimo complessivo di cinquemila/00 (5.000,00) |
| 3 | Recidiva per ciascuna delle violazioni di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3, 4 e 5. | il doppio della sanzione prevista per ciascuna violazione reiterata |
| 7 | Per ogni documento o informazione di cui al comma 1 dell'art. 3 il cui contenuto sia reso falsamente. | tremila/00 (3.000,00) sino ad un massimo complessivo di diecimila (10.000,00) |

4. L'ingiunzione di pagamento prevede che il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla data di notificazione della stessa ingiunzione. Il pagamento è sospeso di diritto in caso di presentazione della richiesta di rateizzazione o di compensazione di cui ai commi successivi.
5. Su istanza del titolare interessato ovvero nel caso di mancato pagamento entro il termine previsto dal precedente comma, è disposta la compensazione tra l'indennità di carica e/o i gettoni di presenza maturati e maturandi e l'importo della sanzione pecuniaria comminata.
6. Il pagamento delle sanzioni può essere rateizzato, a richiesta del titolare interessato, da un minimo di tre a 24 rate mensili di pari importo, ciascuna comunque non inferiore ad euro 100,00, a condizione che sia prestata idonea polizza fideiussoria rilasciata da preminente istituto di credito o assicurativo. Nella predetta rata è ricompresa la quota per interessi nella misura legale prevista dal codice civile.
7. Nel caso che la sanzione non sia corrisposta in tutto o in parte nel termine previsto, previa diffida ad adempiere nel termine di quindici giorni dalla data di notifica della diffida, si provvede alla riscossione forzata a norma di legge.
8. Tutti i provvedimenti attinenti alla determinazione, alla comminazione ed alla riscossione delle sanzioni sono pubblicati nella sezione "Amministrazione aperta".

Articolo 8

RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle fonti di diritto gerarchicamente superiori ed alle deliberazioni della CIVIT.

Allegato A) al “Regolamento per la trasparenza dello situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici” approvato con deliberazione C.C. n. ▼ del ▼

Modello lettera per trasmissione documentazione

Al Responsabile della Trasparenza

del Comune di _____

Il/La sottoscritto/a nato/a a il
nella qualità di titolare dell’incarico politico di
presso la seguente pubblica amministrazione

giusta atto di proclamazione/nomina
ai fini della pubblicazione di cui all’art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, trasmette in allegato alla presente:

- a) l’atto di proclamazione/nomina all’incarico politico, riportante l’indicazione della durata del mandato elettivo o dell’incarico;
- b) il curriculum;
- c) la dichiarazione relativa ai compensi connessi all’assunzione della carica ed agli importo di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; nonché all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.

data,

IL TITOLARE DELL’INCARICO POLITICO

.....

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato con una delle seguenti modalità:

- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all’Ufficio Protocollo di questo Ente in forma analogica (su carta);
- sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
- con firma digitale, se inviata all’Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU INCARICHI E RELATIVI COMPENSI
DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI**

Il/La sottoscritto/a nato/a a il
 nella qualità di titolare dell'incarico politico di
 presso la seguente pubblica amministrazione
 giusta atto di proclamazione/nomina
 in esecuzione dell'articolo 14 del D.Lgs. 14 MARZO 2013 n. 33 e del su citato Regolamento ed ai sensi degli
 articoli 46 e 47 nonché dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di avere percepito nell'anno 20..... i compensi connessi al predetto incarico pubblico di seguito riportati:

euro a titolo di indennità di carica;

euro a titolo di rimborso spese di viaggio di servizio;

euro a titolo di indennità di missioni espletate per funzioni istituzionali;

di avere assunto nell'anno 20..... le seguenti cariche presso gli enti pubblici e privati ed avere percepito i
rispettivi compensi di seguito riportati :

| carica | soggetti pubblici/privati e sede sociale | compensi in euro |
|---------------|---|-------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

di avere ricoperto nell'anno 20..... altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed avere
percepito i connessi compensi di seguito riportati :

| incarico | soggetti pubblici/privati e sede sociale | compensi in euro |
|-----------------|---|-------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Si allegano gli atti di nomina e/o di proclamazione alle cariche ed incarichi predetti-

Annotazioni:

.....

Sul mio onore affermo che le su riportate dichiarazioni corrispondono al vero.

data,

IL TITOLARE DELL'INCARICO POLITICO

.....

N.B.: La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato con una delle seguenti modalità:

- in presenza del dipendente addetto a ricevere la stessa dichiarazione, se presentata personalmente all'Ufficio Protocollo di questo Ente in forma analogica (su carta);
- sottoscritta in forma analogica (su carta) ed allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, se inviata attraverso il servizio postale raccomandato con avviso di ricevimento;
- con firma digitale, se inviata all'Ufficio Protocollo di questo Ente utilizzando la posta elettronica certificata.

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MASSARI Ettore

IL PRESIDENTE
F.to Rag. Massimo VENDITTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 23 SET. 2013 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

ADDÌ, 23 SET. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MASSARI Ettore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

[X] è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

ADDÌ, 23 SET. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MASSARI Ettore

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDÌ, 23 SET. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MASSARI Ettore